POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE – ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

4002319170

Garanzia fideiussoria n. **2319170** | Codice Controllo **3** | Rilasciata da: Agenzia di **FIDEAS - Milano** | Cod. **036** | Prov. **MI** | Subagente **0** | Codice Rischio **136**

Contraente (Obbligato Principale): **PICCHIO ECO S.R.L.** | C.F./P.IVA **02104220187 / 02104220187**

Sede **VIGEVANO** | Indirizzo **CORSO TORINO 124** | CAP **27029** | Prov. **PV**

Ente Garantito **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** | C.F. / P. I.V.A. **97047140583**

Comune **ROMA** | Indirizzo **Via C. Colombo 44** | CAP **00147** | Prov. **RM**

Oggetto dell'assicurazione

La Società REVO Insurance S.p.A., domiciliata in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura 7, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce il Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo garantito, per il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso il Beneficiario per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Garanzia prestata

ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI CAT. 8 INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI, CLASSE F QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 TONNELLATE

Condizioni particolari

=======

Importo garantito € al tasso lordo del ***** %.
€ **48.000,00**
EURO **Quarantottomila/00**

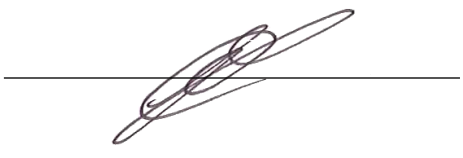
Durata del Contratto dal **28/9/2026** al **28/9/2033**. Decorrenza proroghe: **===**.

Proroghe: **Premio unico**. Sono operanti i seguenti allegati: **A**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	**888,89**	**177,78**	**0,00**	**1.066,67**	**133,33**	**1.200,00**
PROROGHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dichiaro di aver ricevuto oggi 28/9/2026 l'importo di € **1.200,00** a favore di REVO Insurance S.p.A.

L'Esattore



Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **28/9/2026** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia - **Società** REVO Insurance S.p.A.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero - Da Art. 1 ad Art. 10

Per quanto attiene alla disciplina dei rapporti tra la Società e il Ministero, si rimanda allo schema di garanzia fideiussoria previsto nel Decreto di riferimento del Ministero dell'Ambiente, e che compiutamente si riproduce nell' Allegato A, che forma parte integrante della presente polizza.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 11 – Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione per tutto il periodo di validità della garanzia indicato nel primo comma dell'art. 3 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero. In caso di validità della garanzia per una durata inferiore, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso la Società eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4 delle Condizioni che regolano i rapporti tra la Società e il Ministero, anche su richiesta del Contraente, la Società restituirà il premio netto relativo alle annualità successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, al netto della parte di premio relativo al periodo di due anni di cui al primo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero.

Art. 12 – Rivalsa

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese – anche nel caso di intervenuto accordo transattivo tra la Società e il Ministero Beneficiario – con espressa rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ. .

Art. 13 – Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Deposito cautelativo

Nel caso in cui la Società riceva richiesta di escussione della garanzia di cui all'art. 6 delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Ministero e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda, entro il termine perentorio di 15 gg. dalla richiesta, a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta dalla Società al Ministero Beneficiario.

Art. 15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 17 – Foro competente – Deroga alla competenza territoriale

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Contraente

Il Garante
REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1242 del cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni del seguente art. delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero: **Art. 4 – (Facoltà di recesso); Art. 5 – (Pagamento del premio); Art. 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)** , nonché dei seguenti artt. Delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente: **Art. 11 – (Premio – Acquisizione del premio alla Società nel caso di validità della garanzia per un periodo inferiore); Art. 12 (Rivalsa- Pagamento a semplice richiesta, con rinuncia ad opporre eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ.); Art. 13 – (Rivalsa delle spese di recupero); Art. 14 – (Deposito cautelativo); Art. 17 – Foro competente – deroga alla competenza territoriale).**

Il Contraente _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB15 – Ed. 07/23 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente dichiara di avere ricevuto copia del "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi" conforme al nuovo allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Il Contraente `Firmato in Digitale da:` _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

a) supporto cartaceo ☐

b) posta elettronica ☒

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a **modificacomunicazioni@revoinsurance.com** indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 – Ed. 09/2026). REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.
Il conferimento dei dati personali e` necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilita` di esecuzione contrattuale.
Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Luogo e data **FIDEAS - Milano, 28/9/2026**

Il Contraente _____

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO "A" decreto Ministero dell'Ambiente 20 giugno 2011 (Categoria 8)

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tali attività

POLIZZA	**2319170**	Agenzia	**036 - FIDEAS - Milano**	Data di emissione	**28/9/2026**

Contraente **PICCHIO ECO S.R.L.** C.F./P.I. **02104220187 / 02104220187**

PREMESSO

1- che l'Impresa (Ditta) **PICCHIO ECO S.R.L.**, con sede in **CORSO TORINO 124, 27029 VIGEVANO (PV)**, codice fiscale n. **02104220187** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria **8**,classe **F**, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La Società REVO Insurance Spa abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in Viale dell'Agricoltura 7, Verona, codice fiscale n.05850710962, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,

si costituisce fideiussore dell'impresa

PICCHIO ECO S.R.L. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma, codice fiscale n.97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro **48.000,00** (euro **Quarantottomila/00**), secondo quanto previsto per la categoria **8**, classe **F**, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti

b) messa in sicurezza e bonifica

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.
Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

1. La Società garantisce al Ministero , fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO "A" decreto Ministero dell'Ambiente 20 giugno 2011 (Categoria 8)

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tali attività

POLIZZA	**2319170**	Agenzia	**036 - FIDEAS - Milano**	Data di emissione	**28/9/2026**

Contraente **PICCHIO ECO S.R.L.** C.F./P.I. **02104220187 / 02104220187**

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.

Art. 8 - Surrogazione

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma della comunicazione alla Società

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com